I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1625/75 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele [2], in appresso denominato l'accordo, è stato firmato l'11 maggio 1975;

considerando che per l'attuazione delle clausole di salvaguardia e misure conservative previste agli articoli da 12 a 16 e 25 dell'accordo, è opportuno precisare le modalità secondo le quali si applica la regolamentazione comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [3], nonché quelle del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/73 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di pratiche che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui all'articolo 12 dell'accordo, ed in caso di pratiche che potrebbero esporre la Comunità a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 16 dell'accordo, la Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento, dopo aver istruito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità delle pratiche con l'accordo.

Se del caso, nelle condizioni fissate agli articoli 12 e 16 dell'accordo il Consiglio potrà decidere adeguate misure secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1439/74, con particolare riguardo all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

In caso di pratiche di dumping o di aiuti pubblici che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 12 e 14 dell'accordo, viene decisa, con la procedura e le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 459/68, l'istituzione di dazi antidumping o di dazi compensativi.

Articolo 3

In caso di pratiche che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 13, 15 e 25 dell'accordo, il Consiglio può, nelle condizioni definite in questi articoli, decidere le misure di salvaguardia adeguate, secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1439/74, con particolare riguardo all'articolo 13, paragrafi 2 e 3.

In caso di urgenza e nelle condizioni precisate agli articoli 13 e 15 dell'accordo:

— la Commissione può decidere le adeguate misure di salvaguardia secondo la procedura e le modalità fissate dal regolamento (CEE) n. 1439/74, con particolare riguardo all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,

(1) Parere dato il 20. 6. 1975.
(2) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.

— qualunque Stato membro può attuare le misure di salvaguardia definite all'articolo 14, paragrafo 1, del succitato regolamento a titolo conservativo ed in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo.

Articolo 4

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a titolo dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.

2. Tuttavia, l'articolo 3, secondo comma, secondo trattino, non è applicabile ai prodotti contemplati dalla suddetta regolamentazione.

Articolo 5

La Commissione effettua le notifiche della Comunità alla Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'accordo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY